

**COMUNE DI GAVORRANO**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I  
REFERENDUM**

**Adottato con deliberazione C.C. n° 149 del 7/11/ 1992**

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1 – FINALITA' E CONTENUTI**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n° 142 e dello statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.
2. Nel regolamento gli istituti di consultazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venire meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.
3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'Amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.
4. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'articolo 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

#### **ART. 2 – ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE**

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'Amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
  - a) assemblee pubbliche – forum dei cittadini;
  - b) consultazioni mediante ricerche e sondaggi presso la popolazione;
  - c) referendum consultivi;
2. Gli istituti predetti indicati con le lettere a) e b) possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.
3. L'istituto del referendum viene invece adottato quale strumento consultivo formale della intera popolazione degli elettori del Consiglio Comunale e dei cittadini che abbiano compiuto il 16<sup>^</sup> anno di età.

**CAPO II**  
**ASSEMBLEE PUBBLICHE**  
**FORUM DEI CITTADINI**

**ART. 3 – FINALITA’.**

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite “forum dei cittadini” ha per fine migliorare la comunicazione e la reciproca informazione fra popolazione ed Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

I forum dei cittadini potranno essere promossi per temi esempio: ( ambiente, sport, ecc. ), per dimensione territoriale esempio: ( frazioni, capoluogo, ecc. ), per aggregazioni di interessi esempio: ( anziani, malati, disabili, ecc. ).

**ART. 4 – CONVOCAZIONE – INIZIATIVA E MODALITA’.**

1. La convocazione dell’assemblea è indetta per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, e a seguito di decisione della Giunta.

2. L’organo comunale che decide la consultazione definisce l’argomento, l’ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l’assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell’ambito della zona interessata;

b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d’informazione;

c) gli altri servizi con i quali il Comune dispone l’informazione dei cittadini.

4. Alle assemblee il Sindaco invita tutti i consiglieri comunali e gli assessori.

5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promesse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell’esercizio del diritto affermato dall’articolo 17 della Costituzione . I promotori dell’assemblea almeno cinquanta cittadini possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell’invito l’argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L’invito è recapitato al Comune almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione.

6. Per l’effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta Comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.

7. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente articolo 3, provvede ad autorizzare l’uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l’orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

## **ART. 5 – ASSEMBLEE – ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE – CONCLUSIONI.**

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, del Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavoratori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del presidente.
4. Le conclusioni delle assemblee pubbliche sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Tale documento viene recapitato al Comune ed il Sindaco ne cura l'iscrizione a seguito di istruttoria dei competenti uffici, nell'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta Municipale.
5. Annualmente l'Amministrazione è tenuta a compiere un rendiconto sull'attività del forum formulando un bilancio fra attese e risultati e rendendolo pubblico.

### **CAPO III CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI**

## **ART. 6 – FINALITA' E METODI.**

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relativa ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed all'attestazione di copertura emessa dal responsabile del servizio.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
  - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
  - b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

## **ART. 7 – ORGANIZZAZIONE.**

1. La giunta comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obbiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La Commissione è così composta:

- a) Sindaco, presidente;
- b) Assessore competente per l'oggetto della consultazione;
- c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
- d) Segretario Comunale;
- e) Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

3. La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale:

- a) i contenuti sostanziali del questionario;
- b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

4. La Commissione:

- a) approva il testo definitivo del questionario;
- b) presenza all'estrazione del campione;
- c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
- d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) e e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

5. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con eventuali altre forme d'informazione.

6. L'unità organizzativa comunale di volta in volta incaricata di effettuare la consultazione provvede:

- a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso sarà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
- b) alla definizione dei partecipanti alla rivelazione, e alla formazione delle relative liste;
- c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per loro il trattamento previsto dalle norme vigenti.
- d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
- e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio comunale competente;
- f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro cinque giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari.
- g) alla determinazione delle prestazioni da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

## **ART.8 – CONSULTAZIONE – ESITO – UTILIZZAZIONE.**

1. La Commissione organizzatrice inoltra al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con mezzi d'informazione idonei.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

**CAPO IV**  
**REFERENDUM CONSULTIVO**  
**NORME GENERALI**

**ART.9 – FINALITA’.**

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie d’esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Consiglio comunale ed i cittadini che abbiano compiuto il 16<sup>^</sup> anno d’età esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d’interesse generale della comunità.
4. L’oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi d’efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa. Quando sia previsto – o proposto – l’impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
  - a) le utilità sociali che con le stesse s’intende conseguire adottando criterio di elevata produttività;
  - b) l’eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

**ART.10 – REFERENDUM AMMESSI – DATA DI EFFETTUAZIONE.**

1. In ogni anno, possono essere ammessi, al massimo n° 2 referendum consultivi.
2. Le consultazioni referendarie sono effettuate annualmente, riunite in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l’effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppi consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d’iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Dopo la pubblicazione del decreto d’indizione d’elezione politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

## **ART.11 – INIZIATIVA REFERENDARIA.**

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:

a) per iniziativa dello stesso Consiglio;

b) per iniziativa di cittadini , elettori del referendum, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale ( cioè numero non inferiore al 10% ), rappresentati dal Comitato dei promotori.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

## **ART.12 – INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE .**

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritiene necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentiti i capi gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere Capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

## **ART. 13 – INIZIATIVA DEI CITTADINI.**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono con la sottoscrizione di almeno n. cinquanta elettori del referendum, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di loro ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.



- 3.** Il Sindaco convoca entro quindici giorni il Consiglio Comunale il quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispone la legge, lo statuto ed il presente regolamento. Il Consiglio comunale, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
- 4.** Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
- 5.** Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10% del totale degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente e di coloro che hanno compiuto il 16<sup>^</sup> anno di età alla stessa data.
- 6.** Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Gavorrano – Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
- 7.** Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretari Comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei luoghi il Sindaco, per richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico dei promotori.
- 8.** La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dall'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali speciali per i referendum consultivi, comprendendo l'intera popolazione degli elettori del Consiglio comunale oltre tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16<sup>^</sup> anno di età, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.
- 9.** Il Consiglio Comunale tramite gli uffici verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali speciali per i referendum consultivi del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, il Consiglio comunale dichiara ammessa la richiesta di referendum.
- 10.** Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, di referendum, la dichiarazione di ammissione della richiesta, l'attestazione di copertura

finanziaria per la spesa necessaria per effettuarlo e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nei periodi previsti dall'articolo 11 del presente regolamento.

## **CAPO V**

### **LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE.**

#### **ART. 14 – NORME GENERALI.**

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% di quelli iscritti nelle liste elettorali speciali del referendum.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n° 223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari e quelle relative alla compilazione delle liste elettorali speciali per il referendum consultivo, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La commissione di cui al terzo comma dell'articolo 14 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

#### **ART. 15 – INDIZIONE DEL REFERENDUM.**

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento, adottate entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nelle sessioni referendarie dell'anno successivo.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente articolo 10. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazioni dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;

- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazione grafiche che consentono di individuare esattamente il testo di ciascun di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45<sup>^</sup> giorno precedentemente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10<sup>^</sup> giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

#### **ART. 16 – CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE.**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Consiglio Comunale, sentito il Comitato dei promotori dichiara che le operazioni relative non hanno più corso tramite delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum d' iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e altri idonei mezzi di informazione.

### **CAPO VI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

#### **ART. 17 – ORGANIZZAZIONE.**

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La Segretaria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

#### **ART. 18 – I CERTIFICATI ELETTORALI.**

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

#### **ART. 19 – L'UFFICIO DI SEZIONE.**

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n° 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n° 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n° 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata legge 21 marzo 1990, n° 53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

#### **ART. 20 – ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI.**

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n° 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spese, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbono svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta ( sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

#### **ART. 21 – DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM.**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato da due scrutatori della seconda.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascun consultazione referendaria;
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'articolo 14;
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum;
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum i quali, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende

conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami concernenti le operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale sono fatti constatare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, per mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

**6.** Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione d'appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme d'informazione previste dal regolamento;

b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di loro dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale;

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.

**7.** Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti d'indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

**8.** Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum è corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, accresciuto del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente nella prima.

**9.** Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

## **CAPO VII LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

### **ART. 22 – DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI.**

**1.** La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

**2.** La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, predisponendo spazi che vengono appositamente allestiti

per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedono nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n° 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente a quello delle votazione, attribuendo;

a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti arti. 12, secondo comma e 13, decimo comma, una superficie di cm 70x100;

b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm 70 x 100;

c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente alla metà di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiore a tre;

d) all'organismo di coordinamento delle associazioni ed organizzazioni di partecipazione popolare, sempre che non partecipi al Comitato di cui alla precedente lettera c), una superficie di cm 70 x 100.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazioni delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente a quello delle votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascun attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette a pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

## **ART. 23 – ALTRE FORME DI PROGRAMMA – DIVIETI – LIMITAZIONI.**

1. Per le altre forme di propaganda prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n° 212, nel testo sostituito dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1975, n° 130, la facoltà delle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, s'intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori dei referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti delle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'articolo 9 aprile 1956, n° 212, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n° 130.

## **CAPO VIII ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

### **ART. 24 – PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA G.M..**

1. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al consiglio e alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

2. Nel caso in cui il referendum ha esito positivo, le decisioni dell'organo di governo in linea di principio non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

3. Nel caso che il referendum abbia avuto esiti negativi, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

### **ART. 25 – INFORMAZIONE DEI CITTADINI.**

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e altre forme di informazione.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

## **CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 26 – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO.**

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.



**ART. 27 – SCHEDA PER IL REFERENDUM.**

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. E' riprodotto in formato cm 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente articolo 20 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

**ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente regolamento dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato regionale di controllo, viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, decorso tale termine entra in vigore.